

Nel 2011, sono stati stipulati n. 110 contratti di mutuo con vittime dell'usura per complessivi € 8,3 mln e sono state disposte le relative delegazioni di pagamento per € 8,0 mln.

Nell'esercizio è stata altresì erogata la complessiva somma di € 13,4 mln per n. 167 elargizioni a vittime dell'estorsione e sono state disposte, a favore di vittime della mafia, n. 730 ordinativi di pagamento per complessivi € 46,6 mln.

Nel corso dell'anno 2011, è continuata l'attività di verifica – sulla base della documentazione fatta pervenire dagli interessati – del corretto reimpiego in attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme erogate in favore dei 109 beneficiari di elargizione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 44/99.

Dall'inizio dell'attività ad oggi, è stata verificata la corretta destinazione in attività economiche di tipo imprenditoriale di n. 833 elargizioni (pari al 78,9% delle elargizioni soggette a reimpiego e per le quali è scaduto il termine annuale); per n. 222 elargizioni è stata avanzata proposta di revoca ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 44/99.

Dall'inizio dell'attività e fino a tutto il 31 dicembre 2011, si è provveduto a:

- stipulare n. 948 contratti di mutuo con le vittime dell'usura per un importo complessivo di € 76,6 mln;
- disporre delegazioni di pagamento in favore delle vittime dell'usura per complessivi € 72,8 mln;
- erogare n. 1.472 elargizioni in favore delle vittime dei reati estorsivi per un ammontare di € 133,8 mln;
- disporre n. 4.139 ordinativi di pagamento in favore delle vittime della mafia per il complessivo importo di € 271,3 mln.

2.5. Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Il preconsuntivo dell'esercizio 2011 evidenzia entrate per € 10,9 mln (-1% rispetto al 2010), prevalentemente riconducibili ai contributi obbligatori di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 122/2005, versati dai soggetti tenuti al rilascio di fidejussioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, ed uscite per € 1,3 mln.

L'avanzo di € 9,7 mln porta il patrimonio netto ad € 52,4 mln.

Nel corso dell'esercizio sono affluiti al Fondo contributi per € 10,2 mln (-4% rispetto al 2010) mentre dal luglio 2005 a tutto il 31/12/2011 l'ammontare dei contributi incassati risulta pari ad € 54,4 mln.

Il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo è scaduto il 30/6/2008 (termine prorogato dalla legge n. 31 del 28/2/2008). Le istanze pervenute sono pari a circa n. 12 mila per un ammontare complessivo – così come quantificato dagli istanti e fatte salve, quindi, le risultanze istruttorie – di circa € 750 mln (al netto delle correzioni di errori materiali contenuti nelle istanze stesse, delle domande fuori termine, delle domande presentate più volte dal medesimo istante per il medesimo danno, ecc.).

Ad ottobre 2010 il Comitato del Fondo ha approvato le linee guida ed i criteri per l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo. Nel 2011 è stata conclusa l'istruttoria delle n. 12 mila istanze al Fondo. Parallelamente alla delibera sulle istanze complete, si è quindi provveduto a richiedere agli istanti le dovute integrazioni delle

domande incomplete. Entrambe le attività proseguono nel 2012.

Nel mese di aprile 2012, è stato adottato il decreto di rinnovo del Comitato del Fondo (il precedente era scaduto a maggio 2010).

Consap ha, a suo tempo, comunicato i dati propedeutici all'emissione del decreto interministeriale di individuazione delle aree interregionali di cui all'art. 14 del D.lgs122/05 - senza il quale, come noto, non può procedersi ad alcuna erogazione in favore delle vittime - aggiornando, di anno in anno, quello relativo alle disponibilità del Fondo.

Permane il problema della grave scarsità delle risorse del Fondo - i contributi affluiti sono largamente inferiori alle previsioni - sul quale Consap continua ad interessare le competenti istituzioni.

Al fine di diffondere la conoscenza presso il pubblico delle garanzie offerte dal citato decreto legislativo, è stata realizzata - a fine 2010 - una apposita campagna televisiva, sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel luglio del 2011, Consap ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la ripetizione della stessa iniziativa divulgativa.

A tutela dell'integrità patrimoniale del Fondo, con il consenso del Comitato, è proseguito l'esercizio delle azioni di regresso verso i costruttori prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, a mezzo di richiesta di insinuazioni tardive con riserva, da depositare innanzi i Tribunali competenti; ciò, limitatamente alle procedure ancora aperte per le quali sussiste attivo fallimentare, al fine di non gravare il Fondo di ulteriori oneri.

2.6. Stanza di Compensazione

Come noto, il D.P.R. 254/2006 ha disciplinato il sistema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale prevedendo l'istituzione, presso Consap, di una Stanza di Compensazione nella quale, a partire dal 1° febbraio 2007, mensilmente affluiscono tutti i dati contabili inerenti i sinistri r.c. auto verificatisi nel territorio nazionale.

In relazione a tale incarico la Stanza di Compensazione svolge, ex lege, essenzialmente due macrofunzioni: regola contabilmente i rapporti economici tra le Imprese di assicurazione aderenti al sistema del risarcimento diretto e fornisce al Comitato Tecnico - istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 19/12/2006 - tutti i dati necessari per la determinazione annuale dei valori da assumere ai fini della compensazione (forfait).

Ulteriore competenza - attribuita al gestore della Stanza dalla specifica Convenzione con l'ANIA per la definizione dei rispettivi compiti - consiste nel fornire agli assicurati responsabili ogni informazione utile all'eventuale rimborso del sinistro volto ad evitare le penalizzazioni previste nei contratti con la clausola bonus/malus nonché di provvedere a regolarizzare i successivi movimenti contabili in caso di rimborso alla Stanza dell'importo corrisposto al danneggiato.

Nell'esercizio 2011, i sinistri liquidati, in via definitiva o parziale, e rimborsati tramite Stanza di Compensazione sono stati circa n. 2,35 milioni (n. 2,7 milioni nel 2010), dei quali circa n. 1,8 milioni avvenuti nel 2011, n. 500 mila nel 2010, n. 30 mila nel 2009 e n. 10 mila nel 2008.

A far data dal 1° febbraio 2007, il numero totale dei sinistri liquidati e rimborsati tramite Stanza di Compensazione è stato di circa n. 12 milioni. Si riporta di seguito, in tabella 1, il dettaglio per anno di esercizio e, in tabella 2, il dettaglio, relativo al 2011, per singola generazione di sinistro.

TABELLA 1		
Anno di esercizio	Numero dei sinistri liquidati (totalmente o parzialmente)	Numero dei sinistri denunciati (Fonte Ania)
2007	1.703.520	2.243.225
2008	2.546.709	2.822.794
2009	2.711.840	2.985.902
2010	2.659.736	2.916.179
2011	2.346.081	2.537.787
	11.967.886	13.505.887

TABELLA 2		
Anno 2011 (dettaglio per singola generazione di sinistro)		
Generazione (anno di accadimento del sinistro)	Numero dei sinistri liquidati (totalmente o parzialmente)	Numero dei sinistri denunciati (Fonte Ania)
2007	2.851	887
2008	7.760	1.803
2009	27.848	9.157
2010	487.256	171.667
2011	1.820.366	2.354.273
	2.346.081	2.537.787

Nel 2011, le richieste di rimborso ammesse alla Stanza ammontano a circa n. 4 milioni (circa n. 4 milioni e 400 mila nel 2010). Dall'entrata in vigore del sistema del risarcimento diretto, le richieste ammesse sono state circa n. 18 milioni e 600 mila.

Nel 2011 è stato liquidato, in via definitiva o parziale, circa il 77,3% di tutti i sinistri aperti informaticamente dalle imprese nel corso dell'anno (stesso valore nel 2010).

L'ammontare complessivo dei forfait riconosciuti dalla Stanza alle Imprese per l'anno in esame è pari a circa € 5,1 mld (€ 6,0 mld nel 2010 e quasi € 24,3 mld dal febbraio 2007).

Per quanto concerne i rapporti con l'utenza, nel 2011 sono pervenute circa n. 196 mila richieste di informazioni sull'importo liquidato al danneggiato (n. 168 mila nel 2010 e n. 671 mila dal febbraio 2007); tali richieste pervengono alla Stanza attraverso i molteplici canali attivati a favore dell'utenza (fax, contact center, telefono, sportello utente, portale internet, e-mail).

Per l'anno in esame sono stati rimborsati dagli assicurati responsabili, per il mantenimento della propria classe di merito, circa n. 17 mila sinistri (circa n. 13 mila nel 2010 e n. 51 mila dal febbraio 2007).

Nel 2011, il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – al quale Consap fornisce i dati necessari per la determinazione annuale dell'importo dei forfait – ha lasciato invariate le modalità di attribuzione dei forfait, provvedendo all'aggiornamento dei rispettivi valori.

Nel 2011, il tempo di liquidazione dei sinistri con danni a veicoli e cose – inteso come il numero medio di giorni che intercorrono tra la data di accadimento del sinistro e quello di corresponsione del primo pagamento al danneggiato – è stato di 48 giorni (49 gg. nel 2010 e 2009, 52 gg. nel 2008 e 55 gg. nel 2007). Tale importante risultato, ormai consolidato in questi cinque anni, è ancora più apprezzabile se confrontato con il valore del 2006 – ultimo anno prima dell'introduzione del risarcimento diretto – pari a 63 gg. (fonte ISVAP).

In data 7 aprile 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposito Decreto, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e la conseguente messa in LCA della Novit Assicurazioni; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1. della CARD, la compagnia è decaduta automaticamente dallo stato di impresa partecipante al sistema, con effetto dal giorno del provvedimento stesso.

2.7. Fondo di previdenza del personale già addetto alle imposte di consumo

Per la liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale già addetto alle imposte di consumo (cd. "ex-dazieri") all'atto della risoluzione del rapporto di impiego, nell'anno 2011 sono state effettuate n. 73 operazioni di liquidazione, di cui n. 72 per scadenza e n. 1 per sinistro.

L'esborso complessivo per le suddette operazioni è stato pari ad € 5,85 mln, di cui € 0,85 mln a carico di Consap ed € 4,99 mln a carico del Fondo di Previdenza alimentato dall'INPS.

Per il finanziamento della predetta attività liquidatoria l'INPS, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 2, dell'accordo a suo tempo stipulato con l'INA, ha effettuato rimesse per complessivi € 6,56 mln.

Anche nel 2011, l'entità del Fondo è risultata dalla differenza tra il valore attuale medio dell'esborso futuro per prestazioni assicurative, riferito ai soggetti risultanti in assicurazione a Consap, e il valore attuale medio dell'incasso futuro per contributi, riferito ai soggetti risultanti in assicurazione all'INPS. Il criterio adottato è rispondente alle valutazioni di tipo attuariale relative al calcolo di una riserva matematica per una polizza assicurativa del ramo vita. La congruità e la sufficienza dell'appostamento sono stati certificati da una società specializzata nella stima di riserve matematiche.

2.8. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle Assicurazioni Private", all'art. 115 ha previsto, tra l'altro, la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso Consap SpA.

L'art. 343, comma 5, del medesimo Decreto ha previsto la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f), della Legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 gennaio 2009, n. 19 - "Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione" - in attuazione dell'art. 115 del Codice delle Assicurazioni private, ha previsto funzioni assegnate direttamente a Consap SpA.

Sulla base di quest'ultima disposizione normativa, è stata formalizzata una Convenzione, tra Consap SpA ed il Fondo di garanzia, per la regolarizzazione dei rapporti amministrativi, tecnici e contabili per l'amministrazione e la gestione del Fondo del quale Consap SpA esercita la legale rappresentanza.

L'esercizio 2011 registra entrate per € 3,96 mln (€ 3,45 mln nell'esercizio 2010) ed uscite per € 3,97 mln (€ 3,47 mln nel precedente esercizio), chiudendo con un disavanzo di € 0,01 mln (€ 0,02 mln nel precedente esercizio); il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è pari ad € 0,42 mln.

Per verificare gli effetti sul patrimonio del Fondo derivanti da un'eventuale riduzione dell'aliquota contributiva, il competente Comitato di gestione si è avvalso della consulenza di una società specializzata in materia attuariale.

Al 31 dicembre 2011 il Fondo ha accumulato una riserva premi pari ad € 59,33 mln, a garanzia degli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'art. 2 del Decreto 30 gennaio 2009, n. 19, ed una riserva sinistri per € 7,38 mln necessaria per far fronte al pagamento dei sinistri non ancora liquidati.

Le entrate dell'esercizio sono relative sostanzialmente agli interessi su titoli (€ 2,58 mln) nonché ai contributi degli aderenti al Fondo (€ 0,99 mln). Con decreto del 20 maggio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico - sentito Isvap ed il Comitato di gestione del Fondo - ha determinato nella misura dello 0,08% l'aliquota contributiva a carico degli aderenti al Fondo per il 2011 (stessa aliquota nel 2010).

Le uscite si riferiscono: alla variazione delle riserve (€ 2,45 mln), alle somme corrisposte per i risarcimenti comprensive delle relative spese (€ 1,01 mln) nonché alle spese della struttura (€ 0,43 mln) comprensive dei costi di 2 dipendenti assunti direttamente dal Fondo (€ 0,21 mln).

Nell'esercizio risultano pervenute n. 62 richieste di risarcimento per un ammontare complessivo di € 3,37 mln di cui pagate n. 18 per € 0,93 mln, rigettate n. 6 per € 0,66 mln, a riserva dell'esercizio n. 38 per € 1,77 mln. Nel corso del 2011 sono state pagate, inoltre, n. 48 richieste di risarcimento pervenute in esercizi precedenti per € 2,33 mln.

Dalla data di costituzione del Fondo a tutto il 31/12/2011 risultano pervenute n. 387 richieste di risarcimento per un ammontare complessivo di € 48,13 mln; di queste ne sono state pagate n. 248 per complessivi € 15,68 mln (non sono stati liquidati € 11,9 mln in quanto eccedenti il massimale previsto dall'art. 3 del Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2/7/2009), rigettate n. 89 per complessivi € 13,18 mln e ne restano a riserva n. 50 per complessivi € 7,38 mln.

2.9. Fondo per il credito ai giovani (c.d. Fondo per lo studio)

Il Decreto 19 novembre 2010 ha riformulato le finalità e le modalità di implementazione del Fondo – con decorrenza dalla data di pubblicazione, 1° febbraio 2011 – abrogando il previgente Decreto 6 dicembre 2007 e tutta la normativa ad esso connessa, sotto il cui regime vengono ormai regolate, esclusivamente, le garanzie ammesse alla data di pubblicazione, fino alla relativa estinzione.

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è il Dipartimento della Gioventù che in data 23 giugno 2011 ha sottoscritto con Consap il Disciplinare per la gestione della nuova iniziativa, sinteticamente denominata "Fondo per lo studio".

Tale iniziativa, la cui operatività è stata avviata il 31 agosto 2011, prevede l'erogazione di prestiti anche pluriennali fino all'importo massimo di € 25 mila, assistiti da garanzia statale, agli studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario/postuniversitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca provvede ad "attivare" – nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 6 del Decreto 19 novembre 2010 – la garanzia ammessa chiedendo a Consap l'escussione dell'importo del prestito rimasto insoluto. Consap, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta, provvede al pagamento a valere sulle disponibilità del Fondo.

La dotazione attuale del Fondo, così come riformulato, è pari a complessivi € 19 mln.

Dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2011, le garanzie prenotate sono pari a n. 315 di cui n. 68 confermate a seguito dell'erogazione del finanziamento per un valore complessivo di € 0,71 mln.

Per ciascuna operazione di finanziamento ammessa alla garanzia del Fondo è stato accantonato il 15% della quota del finanziamento garantito (art. 6, comma 2, lettera e, del Disciplinare) per un impegno complessivo del Fondo di € 0,14 mln.

Relativamente all'attività del Fondo regolata dall'abrogato decreto 6 dicembre 2007 – per la quale Consap gestisce a stralcio il naturale iter delle garanzie già ammesse alla data del 1° febbraio 2011 – risultano n. 825 garanzie in essere, cui corrisponde un ulteriore impegno del Fondo di circa € 0,27 mln.

Nel corso del 2011, a seguito dell'accoglimento di n. 5 istanze di escussione della garanzia ammesse sotto l'abrogato regime, si è provveduto a liquidare ai finanziatori l'importo complessivo di circa € 4.800.

Al contempo, sono state avviate le attività per il recupero di tali somme nei confronti dei beneficiari inadempienti mediante l'invio dell'intimazione di pagamento cui seguirà, in caso di esito infruttuoso, l'attivazione delle procedure di iscrizione a ruolo.

Il preconsuntivo dell'esercizio 2011 evidenzia entrate per € 10,05 mln (sostanzialmente relative al contributo versato dal Dipartimento) ed uscite per € 0,79 mln (relative alle spese di gestione nonché all'accantonamento a garanzia della copertura di oneri di gestione futuri di cui all'art. 6, lettera e, del Disciplinare). L'avanzo di esercizio di € 9,26 mln porta il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2011 ad € 18,26 mln.

2.10. Fondo di credito per i nuovi nati

Il 2011 rappresenta il terzo esercizio di piena attività del Fondo per il credito nuovi nati volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il preconsuntivo 2011 registra entrate per € 0,31 mln ed uscite per € 3,06 mln chiudendo, pertanto, con un disavanzo di esercizio di € 2,75 mln che riduce il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2011 ad € 25,15 mln.

Le entrate si riferiscono al versamento di € 0,19 mln relativo al contributo ordinario dello Stato per il pagamento degli oneri di gestione (ex art. 4, comma 1, del decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008) nonché, per € 0,13 mln, alle somme da recuperare dai beneficiari dei finanziamenti a seguito dell'attivazione della garanzia da parte dei finanziatori.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con nota del 4 aprile 2011, ha comunicato di non ritenere necessario trasferire al Fondo le disponibilità finanziarie relative agli anni 2010 e 2011 (ex art. 4, comma 1 del decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008) pari, complessivamente, ad € 50,00 mln; lo stesso Dipartimento ha precisato che – a valere su dette disponibilità – continuerà a liquidare, con mandati diretti, le spettanze per costi di gestione del Fondo. In ogni caso, il Dipartimento ha sottolineato che, per la gestione del Fondo, si dovrà continuare a considerare il limite massimo di risorse fissato dalla norma istitutiva dello stesso; a tali fini Consap dovrà provvedere a richiedere eventuali integrazioni di liquidità, in relazione alle future dinamiche finanziarie del Fondo.

Le uscite si riferiscono, in parte prevalente (€ 2,69 mln), all'accantonamento per garanzie rilasciate al fine di adeguare l'entità del relativo fondo alla maggiore esposizione sottostante i finanziamenti erogati (art. 3 comma 1, lettera f, del Disciplinare - 1° fattispecie di intervento); l'ammontare complessivo delle garanzie concesse al 31/12/2011 è pari ad € 56,17 mln, corrispondente al 50% o al 75% dell'esposizione sottostante ai finanziamenti erogati, determinati in relazione al valore dell'indicatore ISEE del richiedente (art. 4, commi 1 e 4, Decreto 10/09/2009).

Nel corso del 2011, le prenotazioni delle garanzie – mediante accessi al sistema informativo – sono state circa n. 11,8 mila di cui confermate circa n. 8,8 mila (1° fattispecie di intervento, bambini nati o adottati nel 2009, 2010, 2011). Dalla data di avvio dell'attività del Fondo - 1° gennaio 2010 - a tutto il 31 dicembre 2011, le garanzie prenotate e confermate ammontano rispettivamente a circa n. 23,3 mila e n. 22,2 mila.

I finanziamenti erogati nel 2011 con la garanzia del Fondo, da 125 banche in 20 regioni, ammontano complessivamente ad € 43,2 mln (€ 109,8 mln dall'inizio dell'attività).

I citati n. 8,8 mila finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo risultano così suddivisi:

- n. 8,6 mila finanziamenti per figli naturali (n. 21,9 mila dall'inizio dell'attività), di questi
 - n. 5,6 mila (n. 14 mila dall'inizio dell'attività) con garanzia standard,
 - n. 3,1 mila (n. 7,8 mila dall'inizio dell'attività) con garanzia per reddito ISEE inferiore alla soglia prevista;
- n. 166 (n. 372 dall'inizio dell'attività) finanziamenti per figli adottati, di questi
 - n. 129 (n. 283 dall'inizio dell'attività) con garanzia standard,
 - n. 37 (n. 89 dall'inizio dell'attività) con garanzia per reddito ISEE inferiore alla soglia prevista.

Nel corso dell'esercizio, n. 7 finanziamenti (n. 82 dall'inizio dell'attività) hanno beneficiato anche del contributo in conto interesse (2° fattispecie di intervento, bambini nati nel 2009 affetti da malattie rare); di questi, n. 6 (n. 80 dall'inizio dell'attività) hanno riguardato figli naturali mentre n. 1 (n. 2 dall'inizio dell'attività) è relativo a figli adottati.

La Legge di stabilità del 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 12 ha previsto la proroga, per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle misure relative al Fondo, ma ad oggi non è stata ancora formalizzata la proroga degli atti convenzionali per l'attuazione delle predette misure; di conseguenza Consap sta continuando a gestire l'attività del Fondo stesso secondo le indicazioni e le prescrizioni tuttora vigenti.

2.11. Fondo ex art. 1, comma 343, Legge 266/2005 (c.d. Rapporti Dormienti)

L'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha istituito, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo è alimentato dagli importi:

- a) proventi dai conti correnti e dai rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario ai sensi dell'art. 1 comma 345, della legge 266/2005;
- b) relativi agli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 345-ter della legge 266/2005;
- c) dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 345-quater, della legge 266/2005 e dell'art. 2, comma 4 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito in legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- d) rivenienti dai buoni fruttiferi postali di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 Luglio del 1999 n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto ai sensi dell'art. 1 comma 345-quinquies, della legge 266/2005.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – presso il quale è stato istituito il Fondo – ha affidato a Consap lo svolgimento di attività strumentali ed operative connesse alla gestione del Fondo; in particolare la ricezione delle richieste di restituzione di somme affluite al Fondo, lo svolgimento dell'istruttoria e la disposizione dei rimborsi agli aventi diritto. I rapporti tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consap, relativi alle attività affidate, sono regolamentati dalla Convenzione sottoscritta il 14 giugno 2010, approvata il 17 giugno successivo con decreto emanato dallo stesso Ministero e registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2010.

L'esercizio 2011 registra entrate per € 28,70 mln (€ 0,62 mln nel 2010) ed uscite per € 15,10 mln (€ 0,57 mln nel 2010) chiudendo, pertanto, con un avanzo di € 13,60 mln.

Relativamente all'attività svolta nel corso dell'esercizio, si fa presente che l'afflusso annuo di istanze di rimborso si è consolidato su livelli ben superiori rispetto a quelli inizialmente stimati tra Ministero e Consap (ca. n. 10.000 istanze/anno contro n. 2.000-2.500 previste).

Infatti, dall'inizio dell'operatività di Consap (giugno 2010), sono pervenute ca. n. 21.500 istanze di rimborso (ca. n. 11.200 nel 2011), che hanno richiesto l'adeguato potenziamento delle strutture preposte.

Consap ne ha istruite ca. n. 11.800 (ca. n. 9.000 nel 2011), delle quali circa:

- n. 7.000 incomplete (n. 4.400 nel 2011), per le quali sono state richieste le dovute integrazioni;
- n. 4.200 accolte (pressoché tutte nel 2011);
- n. 600 respinte (n. 500 nel 2011) per mancanza dei presupposti.

Per le citate istanze accolte, è stato accertato il diritto al rimborso per complessivi € 30,45 mln (€ 30,38 mln nel 2011), di cui rimborsati € 14,14 mln (€ 14,12 mln nel 2011), previo accredito delle relative somme da parte del Ministero.

Nel corso dei primi mesi del 2012 sono stati rimborsati ulteriori € 7,74 mln. Per il rimborso dell'importo residuo si è in attesa che gli aventi diritto producano la documentazione necessaria.

Come previsto all'art. 5 della Convenzione e disciplinato con circolare emanata dallo stesso Ministero in data 3 novembre 2010, Consap ha attivato il nuovo sistema informativo per la ricezione, gestione e pubblicazione

sul proprio sito internet degli elenchi di cui all'art. 4 del D.P.R. 116/2007 relativi a rapporti divenuti dormienti a partire dal 2010.

Detto sistema consentirà di snellire l'iter istruttorio con riflessi positivi, inoltre, sui costi di gestione.

2.12. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

L'art. 2, commi 475 e ss. della Legge 244 del 24 dicembre 2007 ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di € 10 mln, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

I criteri e le modalità di funzionamento del Fondo sono stabiliti dal decreto n. 132 del 21 giugno 2010 del predetto Ministero.

Lo scopo del Fondo è quello di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell'assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed imprevedute, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. La norma, in sostanza, prevede – in presenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi (perdita del posto di lavoro, morte o sopravvenuta non autosufficienza di un familiare, spese mediche o interventi sull'immobile per almeno € 5 mila, aumento della rata di mutuo di oltre il 20/25%) – la sospensione, per un periodo massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, facendo gravare sul Fondo i relativi oneri notarili e finanziari.

Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stata individuata Consap quale gestore del Fondo. L'8 ottobre successivo è stato sottoscritto il Disciplinare che regola i rapporti tra il Dipartimento del Tesoro e Consap per la gestione del Fondo, del quale Consap ha la rappresentanza legale per le attività affidate.

Il primo esercizio, che decorre dalla data di sottoscrizione del Disciplinare (8/10/2010) fino 31/12/2011, registra entrate per € 20,0 mln costituite esclusivamente dalla dotazione iniziale prevista dalla legge istitutiva, ed uscite per € 20,0 mln, costituite, per € 18,1 mln dalle agevolazioni concesse, per € 0,9 mln dalle agevolazioni pagate, per € 0,4 mln dai costi di gestione e dalle relative imposte per gli anni 2010-2011 e, per € 0,6 mln dagli accantonamenti relativi ai costi di gestione per gli anni 2012-2015.

Nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 11.587 istanze; di queste ne sono state accolte n. 5.077 e respinte n. 5.910. L'elevato numero delle domande respinte è sostanzialmente dovuto alle carenze e/o irregolarità della documentazione trasmessa dalle banche, le quali, a norma del D.M. 132/2010, sono tenute a verificare la completezza e regolarità formale delle domande stesse prima dell'invio a Consap.

Per effetto delle istanze pervenute, le disponibilità del Fondo sono state esaurite prima della chiusura dell'esercizio. Nel mese di dicembre 2011, il decreto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici" (Manovra Monti) ha previsto il rifinanziamento del Fondo nella misura di € 10 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (art. 13, comma 20). Di conseguenza, è in corso di sottoscrizione il correlato atto aggiuntivo al precedente Disciplinare.

In relazione a ciò, Consap ha potuto riavviare l'attività istruttoria delle istanze già dal gennaio 2012.

2.13. Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. Fondo per la casa)

L'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con una dotazione complessiva di € 50,00 mln, sinteticamente denominato "Fondo per la casa".

In data 17 dicembre 2010 è stato emanato il Decreto regolamentare n. 256 che stabilisce la disciplina, i requisiti per l'accesso nonché le modalità di funzionamento del Fondo.

In data 18 maggio 2011 è stato sottoscritto, tra il Ministro della Gioventù e l'ABI, il Protocollo di Intesa per regolamentare i reciproci rapporti nonché gli obblighi delle banche che partecipano all'iniziativa.

Il 23 giugno 2011 è stato sottoscritto, tra il Dipartimento e Consap, il Disciplinare per l'affidamento della gestione del Fondo.

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori per un ammontare non superiore ad € 200 mila.

I beneficiari del finanziamento devono avere un'età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore ad € 35 mila. Non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

L'immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 ed una superficie massima di 90 metri quadri.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, degli oneri e degli eventuali interessi contrattuali e comunque per un ammontare non superiore ad € 75 mila (art. 4 del Decreto).

L'ammissione della richiesta avviene esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo dedicato all'iniziativa che consente esclusivamente l'accesso alle banche convenzionate.

Dal 31 agosto 2011 - data di inizio dell'operatività del Fondo - al 31 dicembre 2011, sono pervenute n. 37

richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, di cui n. 19 istanze ammesse e n. 18 respinte per mancanza dei requisiti richiesti. A fronte delle n. 19 istanze ammesse, le banche, nello stesso periodo di riferimento, hanno erogato n. 3 finanziamenti per complessivi € 350 mila, cui corrisponde un impegno del Fondo di € 35 mila (derivante dall'accantonamento del 10% del finanziamento garantito di cui all'art. 3, comma 2, lettera e, del Disciplinare).

Il preconsuntivo 2011 registra entrate per € 50,00 mln – relative al versamento del citato contributo statale – ed uscite per € 0,75 mln, relative all'accantonamento ai fondi rischi per garanzie rilasciate e a copertura di oneri di gestione futuri nonché alle spese di gestione anticipate da Consap. L'avanzo di esercizio ammonta ad € 49,25 mln che costituisce il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2011.

2.14. Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (c.d. "Blue card clic")

Il Decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 12 gennaio 2006 ha attribuito a Consap la funzione, precedentemente svolta dall'ISVAP, di rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi di cui all'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978 n. 504 che recepisce le Convenzioni Internazionali di Bruxelles del 29 novembre 1969 e del 18 dicembre 1971.

Detto art. 8 prevede che le navi con trasporto di idrocarburi superiori a duemila tonnellate possano accedere e tratteneresi nei porti nazionali per effettuare operazioni commerciali e transitare nelle acque territoriali solo se munite di specifica garanzia assicurativa. Il possesso del relativo contrassegno – strumento di certezza della garanzia assicurativa – viene certificato da Consap.

I contrassegni in parola (cd. "Blue card") sono rilasciati e sottoscritti dal rappresentante di un Club appartenente al sistema "P&I" (Protection & Indemnity Clubs).

La Società, conformemente all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2006, svolge la funzione in parola secondo le procedure operative precedentemente osservate dall'ISVAP, che, nel 2007, hanno visto l'introduzione di ulteriori accorgimenti e/o cautele.

Nel corso del 2011 sono state rilasciate n. 242 certificazioni (n. 255 nell'esercizio 2010) e ne sono state annullate n. 20 (n. 29 nell'esercizio 2010) per motivazioni diverse.

2.15. Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (c.d. Blue card Bunker oil)

Con la legge del 1° febbraio 2010, n. 19 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2010 n. 43) è

stata autorizzata l'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti da inquinamento da combustibile delle navi, redatta a Londra il 23 marzo del 2001 (c.d. "Convenzione Bunker oil"), nonché l'adozione delle necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

A seguito dell'adesione a tale Convenzione – già operativa a livello internazionale dal novembre 2008 – anche in Italia è stato introdotto un regime di c.d. responsabilità aggravata per i danni da inquinamento causati dal versamento in mare degli idrocarburi presenti a bordo delle navi (art. 3 Convenzione Bunker oil).

Tale responsabilità è posta in capo allo "shipowner" (inteso come "il proprietario, incluso il proprietario registrato, il conduttore a scafo nudo, il gestore e l'armatore della nave) che ha l'obbligo di coprire detta responsabilità attraverso la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria (art. 7, par. 3, della Convenzione Bunker oil).

Il rilascio di siffatta copertura deve essere provato mediante l'esibizione di uno specifico Certificato, rilasciato su richiesta da un ente appositamente abilitato, che deve essere conservato a bordo della nave e depositato presso l'ufficio di iscrizione della nave (art. 7, par. 3-5, della Convenzione Bunker oil).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione delle incombenze conferitegli con l'art. 4, co. 1 e 2, della legge di adesione, ha individuato Consap quale ente abilitato al rilascio del Certificato con l'emanazione del decreto del 20 maggio 2010 e successivamente ha determinato, con il decreto del 22 settembre 2010, la disciplina per la richiesta e il rilascio del certificato nonché il relativo costo.

Il 18 novembre 2010 la Repubblica Italiana ha depositato presso il Segretariato Generale dell'IMO lo strumento di ratifica della Convenzione Bunker oil che, come previsto dall'art. 14 della stessa, entrerà in vigore nello Stato aderente non appena saranno decorsi tre mesi dall'avvenuto deposito dello strumento.

Consap, pertanto, provvede a far data dal 18 febbraio 2011 – giorno di entrata in vigore in Italia della Convenzione – ad emettere i Certificati su richiesta dei soggetti legittimati, secondo le modalità stabilite nel decreto del 22 settembre 2010.

Nel corso del 2011 sono state rilasciate 926 certificazioni e ne sono state annullate 54 per motivazioni diverse.

2.16. Attività di "service" nell'ambito delle L.c.a.

Come noto, l'art. 250 del Codice delle Assicurazioni Private ha previsto che i Commissari liquidatori possano farsi coadiuvare da Consap nello svolgimento delle operazioni connesse alle Procedure, previa convenzione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oneri a carico della Liquidazione.

In tale contesto, nel corso del 2011, è proseguita – previo rinnovo fino al 15 luglio 2012 della relativa Convenzione – l'attività di supporto da parte di Consap, in relazione alla liquidazione dei sinistri, alla Liquidazione Assid.

2.17. Fondo di garanzia per i rischi da calamità naturali

Istituito ed affidato in gestione a Consap con Legge n. 311/2004, tale Fondo é teso a sgravare il bilancio dello Stato dai relativi onerosi interventi mediante l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati.

Lo stanziamento di € 50,00 mln del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della suddetta legge è divenuto perento agli effetti amministrativi al 31 dicembre 2008 a causa della mancata adozione del regolamento di attuazione previsto dalla norma stessa.

Di recente, il Dipartimento della Protezione Civile - stante l'urgenza di individuare strumenti assicurativi che possano contribuire a ridurre l'impegno finanziario dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni causati dalle calamità naturali - con Decreto n. 6520 del 7 dicembre 2001, ha costituito un tavolo tecnico con il compito di approfondire la tematica e proporre le soluzioni più idonee al Legislatore.

Di detto tavolo - i cui lavori sono già stati proficuamente avviati - fanno parte rappresentanti di tutte le Istituzioni interessate, tra cui la stessa Protezione Civile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, ISVAP, ANIA, CINEAS e anche Consap.

o o o o o

Di seguito, viene riportato un breve riepilogo dei Fondi e delle attività di rilievo pubblicistico gestite dalla Società:

- Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo - istituito presso l'INPS dal R.D.L. n. 1138/1936 e destinato a garantire la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale già addetto alle imposte di consumo (c.d. "ex dazieri") - che Consap gestisce sulla base di concessione di durata ventennale, stipulata anch'essa all'atto della scissione dall'Ina;
- Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada - istituito con Legge n. 990/69 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 283) - e della Caccia - istituito con Legge n. 157/92 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 302) - gestiti per conto del Ministero dello Sviluppo Economico che risarciscono le vittime di sinistri causati, rispettivamente, da veicoli ovvero soggetti non identificati, non assicurati, assicurati con imprese insolventi. Inoltre, il Fondo di garanzia vittime della strada risarcisce danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario nonché - a seguito del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 - interviene in caso di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, ed in caso di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; il Ministero dello Sviluppo Economico - con Decreto 28 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno successivo - ha emanato il regolamento recante condizioni e modalità

di amministrazione, di intervento e di rendiconto dei Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia;

– **Organismo di Indennizzo nazionale** – attribuito a Consap, nella qualità di gestore del Fondo Strada, con D. Lgs n. 190/2003 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 296) – che ha lo scopo di prestare un servizio agevolativo all'utenza nel complesso conseguimento del risarcimento dei danni per sinistri automobilistici accaduti all'estero;

– **Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura**, in cui sono confluiti per effetto della legge del 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 31/3/2011, i preesistenti Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso e Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, già attribuiti a Consap, rispettivamente con D.P.R. n. 284/2001 e con Legge n. 44/99. Il nuovo Fondo, assumendo in sé gli obiettivi dei due Fondi da cui trae origine, è chiamato a risarcire – nei casi di crimini particolarmente odiosi sotto il profilo sociale – i danneggiati che abbiano collaborato con la Giustizia, ciò anche al fine di facilitarne, in talune fattispecie, il reinserimento nei circuiti economici legali;

– **Fondo di Garanzia per i rischi da calamità naturali** – istituito ed affidato in gestione a Consap con Legge n. 311/2004 – teso a sgravare il bilancio dello Stato dai relativi onerosi interventi mediante l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura di tali rischi; a seguito della mancata adozione del regolamento di attuazione – previsto dalla norma – lo stanziamento a favore del Fondo è divenuto perentorio agli effetti amministrativi;

– **Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire**, istituito presso il Ministero dell'Economia ed attribuito a Consap con D.Lgs n. 122/2005. Il Fondo è destinato a risarcire i danneggiati dall'operato di costruttori insolventi, nell'ambito di interventi di più ampia portata relativi ai promissori acquirenti, a tutela di fasce di utenza maggiormente esposte alle patologie del mercato e ciò anche a vantaggio di una maggior trasparenza del mercato stesso;

– **Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione** – trasferito da ISVAP a Consap con D.Lgs n. 209/2005 (art. 115), entrato in vigore il 1° gennaio 2006 – che garantisce il risarcimento per i danni patrimoniali causati dai mediatori nella distribuzione di prodotti assicurativi o nell'assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto 30 gennaio 2009, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009 – ha emanato il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo;

– **Rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (c.d. Blue card etc)**, trasferita da Isvap a Consap – in virtù della natura pubblicistica delle funzioni svolte dalla Concessionaria – con D.M. del 12 gennaio 2006 e gestita in base a convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico;

- **Stanza di Compensazione** – prevista dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (art. 13) ai fini della regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma del Codice delle Assicurazioni (art. 150) – gestita da Consap a seguito del riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 21 marzo 2007 n. 49, della compatibilità dello svolgimento di tale funzione con le attività in concessione espletate dalla società;
- **Fondo per il credito ai giovani (c.d. Fondo per lo studio)** – istituito con l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, ne sono state rideterminate le finalità e le modalità di accesso nonché di implementazione con il decreto del 19 novembre 2010. In data 23 giugno 2011 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della Gioventù e Consap, il Disciplinare che regola la gestione del Fondo e definisce le attività residue concernenti le garanzie già concesse in virtù dell'abrogato decreto del 2007. Il Fondo è volto a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati meritevoli, al fine dell'apprendimento e dell'approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.
- **Fondo di credito per i nuovi nati** – affidato a Consap con Decreto del Capo di Dipartimento del Ministero per le Politiche della Famiglia del 21 ottobre 2009 – volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, prevede inoltre la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie dei nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;
- **Gestione dell'archivio centrale informatizzato del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo**, con particolare riferimento al furto d'identità (art. 33, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 punto d-ter), per la cui gestione la Legge 4 giugno 2010 n. 96 ha individuato Consap;
- **Fondo ex art. 1, comma 343, Legge 266/2005 (c.d. Rapporti Dormienti)** – le cui attività strumentali ed operative connesse alla gestione, in particolare la ricezione delle richieste di restituzione di somme affluite al Fondo, lo svolgimento dell'istruttoria e la disposizione dei rimborsi a favore degli aventi diritto, sono state affidate a Consap con Convenzione sottoscritta il 14 giugno 2010, approvata il 17 giugno successivo con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2010;
- **Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** – istituito dall'art. 2, comma 475 e ss. della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – gestito da Consap a seguito del decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010; l'8 ottobre successivo è stato sottoscritto il Disciplinare che regola i rapporti tra il Dipartimento del Tesoro e Consap per la gestione del Fondo, del quale Consap ha la rappresentanza legale per le attività affidate;
- **Rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (c.d. Blue card Bunker oil)** affidata a Consap con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/05/2010; il decreto